



Bergamo li, 2 marzo 2013

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
A CARICO DEL SIG. SCAGLIONI MATTEO
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE**

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Regione Lombardia,

premesse

- di aver ricevuto in data 19 novembre 2012 l'esposto presentato dal Direttore di gara Sig. Carlo Peruzzo riguardante la condotta tenuta dal Sig. Matteo Scaglioni, atleta del C.S.B. LUCKY 2005 (PV) e tesserato F.I.B.I.S. FB10A378, nell'ambito della manifestazione sportiva "Memorial Loris Ongaro" svoltasi presso il C.S.B. CRBG (VA) in data 17 novembre 2012;
- di aver rilevato che dal summenzionato esposto risulta che:
 - o in data 17 novembre 2012, il Sig. Matteo Scaglioni, finalista del Memorial Loris Ongaro, al momento di iniziare il girone finale a tre della competizione, presenti in sala un pubblico di circa quaranta persone, fra cui la vedova ed il figlio della persona a cui il Memorial era dedicato, comunicava al Direttore di gara di volersi assentare per andare a disputare un'altra finale di gara in provincia di Pavia, rendendo così inutile lo svolgimento della finale a tre e mettendo in grave imbarazzo il C.S.B. organizzatore, che non ha potuto portare a termine la gara così come prevista e la successiva premiazione.
- che in data 28.11.2012 il Giudice Unico Sportivo Regionale disponeva la convocazione del tesserato Matteo Scaglioni;
- che i sigg.ri Stelvio e Matteo Scaglioni in data 11.12.2012 inviavano, preceduto da un colloquio telefonico, un proprio scritto difensivo nel quale, fra l'altro, veniva fatta presente la buona fede del tesserato il quale ignorava l'esistenza di una comunicazione del 15.07.2011 relativa al divieto di partecipazione a due gare con concomitanza del giorno di finale nonché il fatto che in origine la gara prevedeva una finale a due, essendo al finale a tre introdotta ad inizio del torneo per il mancato raggiungimento del numero degli iscritti previsto;
- che il sig. Matteo Scaglioni avrebbe chiesto cortesemente al Direttore di gara di esentarlo dalla finale, accontentandosi del 3° posto e che comunque vi è stata una mini premiazione con la vedova e il figlio a cui era stato dedicato il Memorial;

- che il tesserato non risulta aver alcun precedente disciplinare e risulta consapevole e dispiaciuto di quanto accaduto, avendo già chiesto scusa a suo tempo.

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Federale F.I.B.I.S., il Giudice Unico Sportivo Regionale, ritenuta integrata la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.B.I.S. per aver il tesserato Scaglioni Matteo tenuto una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, tenuto conto delle ragioni esposte nello scritto difensivo dell'incolpato e dei criteri per la determinazione delle sanzioni di cui all'art. 26 del Regolamento di Giustizia F.I.B.I.S. in relazione al presente caso,

APPLICA

al tesserato SCAGLIONI MATTEO sopra generalizzato la sanzione della **DEPLORAZIONE** per essersi assentato e non aver disputato la finale a tre.

Si dispone che il presente avviso venga notificato al sig. Matteo Scaglioni presso la sua residenza ovvero presso il domicilio dello stesso, ove eletto, nonché presso la sede del Comitato Provinciale di Pavia.

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Regione Lombardia

Avv. Maurizio Locatelli

